

# ASSOCIAZIONE "Soluzione Lavoro"

## STATUTO MODIFICATO - - - Assemblea soci del 27.12.2017

### TITOLO -I- COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO

#### Art.1 –

E' costituita l'Associazione senza fine di lucro denominata "Soluzione Lavoro" che in seguito sarà denominata l'associazione. L'associazione persegue, esclusivamente, finalità sociali così come previsto dalla legge quadro del volontariato, n° 266/91 e dalla L. 460/97.

La sede dell'associazione è in Reggio Calabria, attualmente in via Ravagnese II Traversa Scagliola n° 7. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede in tutta Italia, nonché istituire sedi e sezioni staccate.

#### Art.2

L'associazione "Soluzione Lavoro" non persegue scopi di lucro ed opera esclusivamente per fini di sociali. I contenuti, i progetti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza di democrazia e consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

#### Art.3

L'associazione ha come scopo di contrastare le cause di povertà e di esclusione sociale tramite la tutela del diritto al lavoro, l'assistenza e la promozione di attività imprenditoriali e la tutela della disabilità, in modo da favorire l'inclusione sociale con il rafforzamento delle abilità dei singoli al sostegno della cittadinanza attiva, delle famiglie e dei gruppi sociali calabresi. L'associazione che opera come "centro territoriale per il lavoro e le imprese", mira al potenziamento ed alla crescita delle competenze utili all'inserimento lavorativo con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati e molto svantaggiati (fra l'altro disoccupati, inoccupati, disabili, tossicodipendenti, extracomunitari, ect.).

#### Art. 4

La durata dell'associazione è illimitata.

#### Art.5

L'associazione "Soluzione Lavoro" svolge l'attività di:

- a) Istruzione
- b) Formazione
- c) Tutela dei diritti civili
- d) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati e molto svantaggiati, tra i quali disoccupati, inoccupati, disabili, tossicodipendenti, extracomunitari, favorendo, tra l'altro, informazione, accoglienza, accompagnamento, scouting, preselezione, assistenza per predisporre domande e/o richieste di lavoro, microcredito.
- e) Supporto e servizi ai disoccupati ed alle imprese per facilitare l'utilizzo delle politiche attive del lavoro

L'associazione può svolgere attività marginali così come previsto dall'art. 8 della L. 266/91.

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, nonché, in misura marginale, di dipendenti. L'associazione, per attività professionali, si avvarrà di professionisti e/o collaboratori esterni. I rapporti con i dipendenti e con i professionisti/collaboratori saranno regolate sulla base dei CCNL e su contratti/incarichi professionali.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera "a" del D.lgs 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.



## TITOLO -II- SOCI

### Art. 6

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani che sono interessati alle attività ed agli scopi dell'Associazione.

I soci si dividono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari;

Sono soci fondatori, coloro che fin dall'inizio, hanno condiviso l'iniziativa sottoscrivendo il presente statuto e l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari, coloro che, avendo presentato domanda sottoscritta contenente la dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Statuto, sono ammessi a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

Nella domanda motivata di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti soci entro tre mesi dalla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione al registro dei soci dell'associazione.

I soci fondatori e ordinari si impegnano al conseguimento delle finalità dell'Associazione e sono obbligati ad osservare il regolamento dell'associazione.

I soci versano annualmente una quota sociale. La quota a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno. La morosità determina l'esclusione automatica del socio che deve intendersi decorrente dal primo giorno successivo all'ultimo utile per il versamento.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente maggiore d'età ha il diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Il numero dei soci è illimitato e tutti hanno parità di diritti e doveri.

Ove il Consiglio Direttivo ed i soci medesimi propongano attività particolari, il cui onere non sia possibile coprire con il fondo comune, si potrà richiedere, a quei soci che vogliono partecipare all'attività proposta, un contributo a copertura dei costi stessi. Il pagamento di tale contributo potrà essere dilazionato in quote mensili.

L'attività istituzionale fornita dai soci è gratuita e volontaria, salvo il rimborso delle spese effettive sostenute per l'attività svolta.

I soci fondatori e ordinari hanno la facoltà di avvalersi del materiale e delle attrezzature sociali e di partecipare, nelle forme sopra indicate, a tutte le attività interne ed esterne che l'Associazione proporrà.

I soci cessano di appartenere all'associazione;

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento della quota sociale per l'esercizio in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

Il socio che a qualunque titolo perda la qualità di socio non ha alcun diritto sul patrimonio sociale né può pretendere rimborsi di qualsiasi natura.

#### **I soci hanno il diritto:**

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

#### **I soci sono obbligati:**

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

### **TITOLO -III- ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 7**

Sono organi sociali: l'Assemblea dei soci; il Presidente, il Consiglio Direttivo.  
Gli organi sono eletti dall'assemblea, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

### **L'ASSEMBLEA**

#### **Art. 8**

L'assemblea è costituita da tutti i soci fondatori ed ordinari ed è presieduta dal Presidente. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'anno precedente per l'approvazione del bilancio; in particolari casi tale termine può essere prorogato fino a 180 giorni (cioè fino al 30 giugno).

L'assemblea può essere convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea è convocata, in prima e seconda convocazione, mediante avviso, affisso nella sede sociale almeno 7 (sette) giorni precedenti, la stessa convocazione dovrà essere spedita almeno 8 (otto) giorni prima con raccomandata R.R. o a mano, fax, e-mail, che dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Possono intervenire all'assemblea i soci che siano in regola con i versamenti di cui all'art. 6.

L'assemblea, in prima convocazione, è valida con la presenza di almeno il 51% dei soci (fondatori ed ordinari) e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea:

1. elegge il Consiglio Direttivo, tra i quali sceglie il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario ;
2. fissa le linee programmatiche dell'Associazione;
3. esamina ed approva il bilancio annuale nonché il bilancio previsionale;
4. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo;
5. approva un regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo, necessario per la disciplina della vita associativa,

Le deliberazioni risulteranno su appositi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

I soci possono modificare il presente statuto riuniti in Assemblea straordinaria; in tal caso la delibera di modifica dello statuto deve essere presa, con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei soci fondatori ed ordinari .

Ciascun socio può essere portatore di una sola delega rilasciata e sottoscritta da altro socio .

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 9**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed i suoi membri devono essere scelti tra i soci; il numero dei membri non potrà essere inferiore a 3 (tre) né superiore a 7 (sette).

Esso è eletto per la prima volta nell'atto costitutivo. E' convocato, dal presidente, tramite fax, e-mail o anche tramite semplice telefonata, con preavviso di 3 (tre) giorni; i suoi membri sono dichiarati decaduti dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Con richiesta motivata di almeno il 50% dei consiglieri il presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a - fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità in ordine all'esecuzione ed al controllo dell'esecuzione stessa;
- b - approvare i progetti che l'associazione potrà realizzare;
- c - predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;

- d - instaurare rapporti di collaborazione occasionale, professionale ed assumere e/o licenziare dipendenti stabilendone compensi e retribuzioni;
- e - designare e nominare rappresentanti e delegati in Enti, organismi e società esterni;
- f - deliberare, con provvedimento motivato, ammissione, espulsione e decadenza dei soci;
- g - attuare le delibere dell'Assemblea.
- h - deliberare l'apertura di affidamenti bancari e/o postali nonché l'accensione di mutui.
- i - deliberare su rapporti di collaborazione con altre Associazioni, Enti, Società.

Le riunioni del C.D. sono valide con la maggioranza dei consiglieri, il consiglio delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Quanto deliberato dal Consiglio Direttivo sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; qualora il segretario dovesse essere assente, da un segretario eletto per la circostanza tra i presenti.

## **IL PRESIDENTE**

### **Art.10**

Il Presidente rappresenta l'Associazione, ha la firma sociale e ne è il legale rappresentante. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo; provvede a rendere operative le delibere del Consiglio Direttivo e le linee programmatiche stabilite dall'assemblea; può delegare per il compimento di singoli atti e per determinate funzioni.

Il Presidente, il Vice Presidente o il Segretario, sono autorizzati ad aprire conti correnti con qualunque Istituto di credito, postale o bancario. Per l'utilizzo di affidamenti, stipula di mutui, anticipazioni ecc. è necessaria la delibera del C.D.

Il Presidente è autorizzato, altresì, a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti e quelle dirette all'acquisto della personalità giuridica.

## **IL VICE PRESIDENTE**

### **Art. 11**

Il Vice Presidente, che è componente il C.D., sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

## **IL SEGRETARIO**

### **Art.12**

Il segretario, componente del consiglio direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Coadiuvato dal Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione; su delega del presidente può avere funzioni di tesoriere.

## **TITOLO -IV- PATRIMONIO SOCIALE**

### **Art.13**

Il patrimonio sociale è costituito dai contributi annuali dei soci ordinari, da finanziamenti o contributi erogati dallo Stato e da Enti locali, conseguenti e/o vincolate ad Immobilizzazioni, nonché da società, da singole persone nonché da eventuali sottoscrizioni straordinarie deliberate dall'Assemblea e divenute necessarie o opportune in relazione ad esigenze di bilancio.

Fanno parte del patrimonio sociale tutti i beni mobili ed immobili, materiali e immateriali e contributi, proventi e lasciti di cui l'associazione è venuta legalmente proprietaria o in possesso.

### **Art.14**

L'esercizio sociale ha durata annuale. Alla fine di ogni esercizio sociale sarà predisposto ed approvato un bilancio annuale. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2015.

### **Art.15**

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

**Art.16**

E' obbligo dell'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**TITOLO V: SCIoglIMENTO E FINALI**

**Art.17**

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo all'assemblea dei soci la quale dovrà deliberare lo scioglimento e la nomina del liquidatore con voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Il liquidatore dovrà espletare tutte le procedure necessarie ed alla fine dovrà redigere il bilancio finale di liquidazione che dovrà proporre all'assemblea per l'approvazione.

I beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea e comunque secondo quanto previsto della legge 266/91. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

**Art. 18**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, nonché al D.Lgs 460/1997.

Reggio Cal. li, 27/12/2017

- Aricò Giovanni ..... *Aricò Giovanni*
- Praticò Angela ..... *Praticò Angela*
- Aricò Maria Cristina ..... *Aricò Maria Cristina*
- Aricò Chiara ..... *Aricò Chiara*
- Laurendi Giovanna ..... *Giovanna Laurendi*
- Palmisano Giuseppe ..... *Palmisano Giuseppe*
- Martino Stefano ..... *Martino Stefano*
- Aricò Antonio ..... *Aricò Antonio*
- Aricò Anna Lisa ..... *Aricò Anna Lisa*



29 DIC 2017 2267 32

**Entrate**  
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

IL CAPODIRETTORE *[Signature]*

UFFICIO TERRITORIALE DI ENTRATE

(\*) Firma su delega del Direttore provinciale